

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2008

**concernente la non iscrizione del propaclor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari che contengono detta sostanza***[notificata con il numero C(2008) 5064]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/742/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

per il propaclor e hanno presentato tutte le informazioni pertinenti entro il 23 maggio 2007.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) In forza dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri possono autorizzare, durante un periodo di 12 anni a decorrere dall'adozione della suddetta direttiva, l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della suddetta direttiva, purché tali sostanze si trovino già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima nell'attesa di essere progressivamente controllate nel quadro di un programma di lavoro.
- (2) Il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione <sup>(2)</sup> e il regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> definiscono in modo dettagliato le modalità di esecuzione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, stabilendo inoltre un elenco di sostanze attive da valutare in vista di un loro eventuale inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Nel novero di tali sostanze rientra anche il propaclor.
- (3) Gli effetti del propaclor sulla salute dell'uomo e sull'ambiente sono stati valutati per i diversi impieghi proposti dal notificante conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 451/2000 e del regolamento (CE) n. 1490/2002. Tali regolamenti designano inoltre uno Stato membro relatore tenuto a presentare all'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. I Paesi Bassi erano lo Stato membro relatore
- (4) La Commissione ha esaminato il propaclor a norma dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (CE) n. 1490/2002. Gli Stati membri e la Commissione hanno redatto un progetto di relazione di riesame per tale sostanza in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e l'hanno ultimato in data 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.
- (5) Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva da parte del comitato, effettuata prendendo atto delle osservazioni pervenute dagli Stati membri, si è stabilito che vi sono chiare indicazioni di effetti nocivi sulle acque freatiche relativi in particolare al fatto che i valori di lisciviazione di tre metaboliti della sostanza attiva superano 0,1 µg/l in tutti gli scenari modellizzati. Nel rapporto di riesame figurano inoltre ulteriori elementi preoccupanti emersi dal rapporto di valutazione stilato dallo Stato membro relatore.
- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sugli esiti dei controlli effettuati sul propaclor, e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante tuttavia le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni d'impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti propaclor siano atti a soddisfare in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
- (7) È pertanto opportuno non iscrivere il propaclor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) È opportuno viceversa prendere provvedimenti volti a garantire che le autorizzazioni concesse per prodotti fitosanitari contenenti propaclor siano revocate entro un termine prescritto, non siano rinnovate e non ne siano concesse di nuove per tali prodotti.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinaggio, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti propaclor non deve superare i 12 mesi al fine di consentire l'impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, il che garantisce una fruizione dei prodotti fitosanitari contenenti propaclor per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta relativa a un'eventuale iscrizione del propaclor nell'allegato I a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I <sup>(1)</sup>.
- (11) I provvedimenti contemplati dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DI DECISIONE:

*Articolo 1*

Il propacloro non deve essere iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri procurano che:

- a) le autorizzazioni per i prodotti fitofarmaci che contengono propaclor siano revocate entro il 18 marzo 2009;
- b) dalla data di pubblicazione della presente decisione non siano più concesse o rinnovate autorizzazioni per prodotti fitofarmaci che contengono propaclor.

*Articolo 3*

Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e comunque non posteriore al 18 marzo 2010.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.